



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 23/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 11 aprile 2013, n. 106

Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ex l.r. n. 44/2013 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Piano di Lottizzazione Comparto 9 bis nel Comune di Fasano (BR)- Autorità procedente: Comune di Fasano.

L'anno 2013 addì 11 del mese di Aprile in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

### Premessa

Con nota prot. n. 42821 del 17/12/2012, pervenuta in data 11/01/2013 ed acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 182 del 15/01/2013, il Comune di Fasano presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Lottizzazione in oggetto, con allegata la seguente documentazione su supporto cartaceo ed informatico (CD-ROM):

- Tav 1 - Inquadramento nel tessuto urbano - Corografia stralcio foglio di mappa (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 2 - Piano quotato - Quote piano altimetriche profili (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 3 - Rilievo reti dei servizi esistenti (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 4 - Rilievo della vegetazione esistente (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 5 - Rilievo della vegetazione esistente su aerofoto (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 6 - Planovolumetrico di progetto (aggiornamento ottobre 2012)
- Tav 7 - Planimetria generale quote
- Tav 8 - Variante al sistema pertinenziale
- Relazione Tecnica Illustrativa
- Rapporto Ambientale Preliminare
- Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p reso con DGR n. 1393 del 10/07/2013 (solo su formato cartaceo)
- Parere reso dall'Ufficio Sismico e Geologico regionale con nota prot. n. 49985 del 09/11/2012 ex art. 89 del DPR n. 380/01 e s.m.i. (solo su formato cartaceo)
- Nota di trasmissione da parte del proponente al Comune di Fasano degli elaborati progettuali e del Rapporto Preliminare Ambientale, acquisita al prot. del Comune di Fasano n.42150 del 13/12/2012

Con nota prot. n. 1702 del 14/02/2013, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. n.44/2012, comunicava la pubblicazione - sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente - della documentazione ricevuta, ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia: Servizio Urbanistica, Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche,, Servizio Foreste,

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Autorità Idrica Pugliese,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Provincia di Brindisi - Settore Ambiente ed Ecologia, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo;
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n.44/2012, all'Autorità competente ed all'Autorità procedente, invitando quest'ultima a trasmettere, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito della consultazione. Si richiedeva inoltre all'Autorità procedente di trasmettere copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art.8 della l.r. n.44/2012.

Con nota prot. n. 11/L/3512, acquisita al prot. n. 2124 del 27/02/2013, l'Avvocatura regionale rappresentava la sussistenza del ricorso pendente in appello per silentium con relativa domanda del risarcimento del danno da ritardo, spiegata anche nei confronti della Regione Puglia, e chiedeva informazioni sullo stato, sviluppi ed esiti del procedimento, unitamente ad una definizione quanto più possibile celere del procedimento.

Con nota prot. n. 2285 del 01/03/2013, l'Ufficio VAS riscontrava all'Avvocatura regionale la nota sopra citata comunicando lo stato del procedimento, in particolare il termine della fase di consultazione in data 14/03/2013, e chiedendo di conoscere il termine utile per l'adozione del provvedimento a seguito degli sviluppi del contenzioso, in ragione della numerosità delle istanze presentate antecedentemente a quella in oggetto.

Con nota prot. n. 2759 del 27/02/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2608 del 12/03/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto Ambientale preliminare non risulta che le aree di intervento siano interessate da perimetrazioni PAI".

Con nota prot. n. 871 del 14/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3046 del 25/03/2013, l'Autorità Idrica Pugliese inviava il proprio contributo in merito.

Con nota del 21/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3120 del 26/03/2013, il Sindaco del Comune di Fasano evidenziava la necessità che il procedimento amministrativo in oggetto fosse portato a termine tempestivamente e, comunque nei termini di legge, in ragione dell'azione giudiziaria in corso.

Con nota prot. n. 3677 del 18/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3112 del 26/03/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia comunicava la difficoltà di accedere alla documentazione dal portale istituzionale.

Con nota prot. n. 9910 del 14/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3121 del 26/03/2013, il Comune di Fasano inviava la Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 12/09/2006 di adozione del Piano in oggetto, in riscontro alla richiesta di trasmissione dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art.8 della l.r. n.44/2012.

Con nota prot. n. 1307 del 19/03/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3177 del 28/03/2013, la Regione Puglia, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza".

Con mail del 02/04/2013, l'Ufficio VAS inviava alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia l'indirizzo web al quale accedere per visualizzare la documentazione relativa al piano in oggetto, al fine dell'espressione del parere.

Con nota prot. n. 3370 del 03/04/2013, l'Ufficio VAS rappresentava al Comune di Fasano che, essendo gli elaborati progettuali trasmessi (in gran parte datati ottobre 2012) non coincidenti con quanto adottato con DCC n. 108/2006, e non essendo chiaro se tali elaborati, compreso il rapporto preliminare ambientale, siano riferiti al piano adeguato a seguito del parere paesaggistico espresso con DGR n. 1393 del 10/07/2012, si rendeva necessario integrare l'istanza con una nota istruttoria di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica, così come previsto dal comma 1 dell'art.8 della l.r. n.44/2012, mediante la definizione, anche alla luce dell'iter amministrativo espletato, dell'oggetto di pianificazione sottoposto alla verifica di assoggettabilità anche con riferimento alla coerenza tra gli elaborati di piano ed il suddetto rapporto preliminare di verifica.

Con nota prot. n. 4594 del 05/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3544 del 09/04/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo sul piano in oggetto precisando che "la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del P.U.T.T./P della regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza" e pertanto "non si evidenzia un possibile impatto significativo sul patrimonio archeologico". Nella stessa nota si davano alcune indicazioni circa le fasi di realizzazione delle opere, in particolare si rammentano gli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 nonché gli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004.

Con nota prot. n. 12731 dell'08/04/2013, acquisita al prot. n. 3545 del 09/04/2013, il Comune di Fasano, in riscontro alla nota prot. n. 3370 del 03/04/2013 sopra citata, inviava una relazione istruttoria in cui, ripercorrendo l'iter procedimentale espletato, chiariva le discordanze rilevate tra gli elaborati trasmessi e quelli adottati definendo l'oggetto di pianificazione sottoposto alla verifica di assoggettabilità anche con riferimento alla coerenza tra gli elaborati di piano ed il rapporto preliminare di verifica.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Fasano;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4, della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;
- l'Organo competente per l'approvazione è la Giunta Comunale del Comune di Fasano ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 27 della l.r. 31.05.1980 n. 56 e dell'art. 5 comma 13 lettera b del Decreto Legge 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Comparto 9 bis nel Comune di Fasano (BR) sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

## 1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il Piano di Lottizzazione del Comparto 9 bis nel Comune di Fasano (BR), così come trasmesso dal Comune di Fasano con propria nota prot. n. 42821 del 17/12/2012, pervenuta in data 11/01/2013 ed acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 182 del 15/01/2013, e perfezionato con la nota istruttoria prot. n. 12731 dell'08/04/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3545 del 09/04/2013.

Il Piano interessa un'area, di forma pressochè trapezoidale, perimetrata dal vigente Piano Regolatore

Generale come zona C2, zona di espansione residenziale, e situata lungo la strada comunale Martucci, tra il centro abitato e la SS 172 (circonvallazione Bari - Taranto).

Dal Rapporto Preliminare Ambientale si rileva quanto segue.

- Il Comparto 9 bis si estende per 4504 mq, dei quali una parte già edificata, pertanto il PdL interessa una superficie di 2571,61 mq corrispondenti alle particelle n. 1103 e 93 del foglio 21.

- Sono previste n. 6 unità residenziali unifamiliari a schiera, di cui n.1 unità residenziale a piano terra e n.5 alloggi duplex, oltre al piano interrato destinato a cantina, per un volume edificato pari a mc 1594, ed altezza massima di 6,2 m. La superficie coperta sarà di 282 mq e le aree per parcheggi privati sarà di (159 mq).

- "L'area a Standard da cedere all'Ente pubblico è individuata, ai sensi dell'art.3 del DM 1444/68, in ragione di 18mq/ab insediabile all'interno del comparto, per una superficie minima pari a mq 286,99. La suddetta dotazione sarà destinata a verde pubblico, con la previsione di sistemazione di alberature a medio fusto".

- "Il comparto risulta del tutto urbanizzato. È servito dalla rete idrica e fognaria, con pozzetto di collegamento posto nella particella 93, dalla rete elettrica, dalla rete di gas città; in adiacenza al lato sud del comparto vi è il canale comunale di raccolta delle acque meteoriche".

Il piano stabilisce un quadro di riferimento unicamente per i progetti inquadrati dallo stesso. Tali progetti, così come descritti nel RAP, non rientrano nelle fattispecie soggette alla normativa della VIA. Relativamente a piani/programmi e normativa di livello comunale e sovraordinata, si riferisce in seguito della situazione vincolistica esistente e delle eventuali interferenze con le previsioni e gli interventi programmati da tali piani.

La pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

Non si rilevano particolari problemi ambientali pertinenti al Piano se non quelli legati alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata, peraltro di non rilevante entità.

## 1. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

L'area di intervento è "caratterizzata morfologicamente da uno sviluppo superficiale lievemente acclive e degradante verso il mare, in quanto disposta tra le quote di m. 127 slm (quota di riferimento stradale su via Martucci) e m. 124 slm (quota di riferimento sistemazione esterna edificazione a valle)" (pag. 3 del RAP). Dalle ortofoto e dal rilievo fotografico emerge che l'area, a parte le edificazioni esistenti comunque escluse dalla proposta di Piano di Lottizzazione, è prevalentemente occupata da vegetazione, puntualmente rilevata nelle tavole 4 e 5, consistente in "31 alberature ad alto fusto di cui 1 gelso, 2 palme, 9 esemplari di pino, 9 di pioppo canadese e 10 di ulivo secolare".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento, come riportato nel parere paesaggistico espresso con DGR n.1393/2012:

- non è direttamente interessata da beni storico-culturali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come anche confermato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 4594 del 05/04/2013;

- non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, tuttavia ricade in un

Ambito Territoriale Esteso di tipo C del PUTT/p;

- è interessata da ATD del sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico del PUTT/p, in particolare “ciglio di scarpata” e del sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale del PUTT/p, in particolare “beni diffusi nel paesaggio agrario”.

Relativamente agli ambiti del PUTT/p si rileva che è stato rilasciato il parere paesaggistico con DGR n.1393/2012, al quale sono stati adeguati gli elaborati progettuali oggetto della presente valutazione, così come dichiarato dal Comune di Fasano con nota prot. n. 12731 dell'08/04/2013.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree IBA.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento:

- non è interessata da aree perimetrate dal PAI, come indicato nella nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 2759 del 27/02/2013;
- non è interessata da elementi del sistema idrogeomorfologico rappresentati nella Carta Idrogeomorfologica redatta dalla stessa Autorità di Bacino;
- ricade parzialmente in zona soggetta a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923.

Si rammenta che è stato espresso, con nota prot. n. 49985 del 09/11/2012 allegata agli atti, il parere favorevole del Servizio regionale Lavori Pubblici - Ufficio Sismico e Geologico ai sensi dell'art. 89 del DPR n.380/01, mentre nell'ambito della consultazione non risulta pervenuto il contributo dal Servizio regionale Foreste in ordine alla presenza del vincolo idrogeologico, pertanto si rammenta che dovrà essere acquisito il nulla osta del suddetto Servizio competente.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento:

- ricade interamente in una zona perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque come area “di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei”, per le quali il PTA “richiede una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile” e prevede specifiche misure (2.12).

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- Dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Fasano convoglia i suddetti reflui all'impianto di depurazione “Fasano Forcatelle”, che dai dati del PTA è dimensionato per 28.845 AE a fronte di un carico generato pari a 61.130 AE. Sempre nel PTA (programma delle misure - giugno 2009), e confermato dal Piano d'Ambito 2010-2018 dell'ATO Puglia e dal Piano Operativo Triennale 2010-2012, è previsto un ampliamento di tale impianto da effettuare entro il 2015. Nel RAP è confermato che “nel 2010, attraverso la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia, l'Autorità d'Ambito Territoriale (AATO Puglia) e il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQ.P SpA) per l'attuazione dell'Azione 2.1.1.”Adeguamento del grado di copertura e del livello qualitativo del S.I.I. per gli agglomerati regionali in attuazione del Piano di Tutela delle Acque” del P.O. FESR 2007/2013, è stato ammesso a finanziamento il potenziamento dell'impianto di depurazione di Fasano Forcatelle per ulteriori 35.285 a.e.” (pag. 22). Infine nel POT sono previsti interventi sulla rete fognaria ed idrica.
- Dal punto di vista della produzione e smaltimento dei rifiuti, si segnala, dai dati disponibili sul sito istituzionale del Servizio regionale Rifiuti e Bonifiche, che il Comune di Fasano ha evidenziato, nel corso del 2012, una percentuale di raccolta differenziata del 31,466 %, in aumento rispetto al 2011.
- Dal punto di vista della qualità dell'aria e del clima acustico, si segnala la presenza, a circa 100 m dalle abitazioni, della circonvallazione Bari - Taranto che costituisce fonte di rumore e di emissioni di

inquinanti in atmosfera. Nel RAP si evidenzia che, per il primo aspetto, tutto il territorio comunale di Fasano è classificato dal PRQA come zona C (traffico ed attività produttive), e che, per il secondo aspetto, “considerata la mancanza di studi specifici e di dati disponibili nel territorio oggetto di studio, si stimano presumibilmente valori di emissione compresi nei limiti previsti per la classe II (Aree prevalentemente residenziali)”, ai sensi della normativa vigente. Si rileva che il Comune di Fasano non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio secondo le disposizioni della L.447/95 e della LR 3/2002.

## 2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Riguardo la valutazione degli impatti, nel RAP (par. 5) vengono analizzati quelli in fase di cantiere e di esercizio. Tali impatti, legati principalmente all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche, alla produzione di acque reflue, di rifiuti, di emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, di rumore da traffico indotto, al consumo di suolo ed incremento delle superfici impermeabili, all'ingombro dei volumi fuori terra, sono ritenuti non rilevanti attesa l'entità della trasformazione proposta (2571,61 mq) e del carico urbanistico previsto (16 abitanti insediabili).

Per quanto attiene all'impatto paesaggistico si rammenta il rilascio del relativo parere con DGR n.1393/2012 e l'adeguamento degli elaborati di piano alle relative prescrizioni, così come dichiarato dal Comune di Fasano con nota prot. n. 12731 dell'08/04/2013.

In relazione alla presenza della zona perimetrata dal Piano di Tutela delle Acque come area “di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei”, si dichiara nel RAP (pag. 21) che non sono previsti emungimenti di acque da falda e che lo smaltimento delle acque meteoriche avverrà in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'Appendice A1 al Piano Direttore - Decr. Comm. Del. n.191 del 16.06.2002.

Relativamente all'interferenza con la vegetazione si dichiara che “le essenze arboree esistenti saranno in parte mantenute ed in parte espianate per l'attività edificatoria e reimpiantate nelle aree a verde privato, contestualmente alla messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi di specie vegetali autoctone”. A tal proposito si evidenzia che dalle tavole presentate i 10 ulivi dichiarati “secolari” non interferiscono con le opere e pertanto vengono mantenuti.

Nel RAP vengono indicate le seguenti misure di mitigazione.

“In fase di cantiere:

- si adotteranno cautele gestionali per il contenimento di emissioni di polveri;
- si rispetterà il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione, anche per evitare l'inquinamento potenziale della componente idrica.
- si adotteranno tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi energetici;
- si utilizzerà, dove possibile, materiale di recupero, e si applicheranno tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse.

Le aree a verde ad uso privato e pubblico saranno realizzate utilizzando le alberature esistenti e, in aggiunta, esemplari di specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), contestualmente o in tempi immediatamente successivi all'ultimazione dei lavori.

Per la progettazione dell'impianto di illuminazione si farà riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”.

Gli elementi di arredo urbano inseriti nell'area (corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, panchine, cestini, ecc.) saranno realizzati tenendo conto delle tipologie presenti nella restante parte dell'abitato di Fasano.

Le aree per la raccolta dei rifiuti nel comparto saranno posizionate in modo da risultare facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata)”.

Al fine di orientare l'attuazione del Piano verso la sostenibilità ambientale è necessario che tali misure vengano inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione del Comparto 9 bis nel Comune di Fasano (BR) non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione definitiva del piano.

Per le aree esterne (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali) si privilegi l'uso di pavimentazioni drenanti, e si preveda un'adeguata sistemazione a verde.

Siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse necessario l'espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, qualora si rendesse necessario l'espianto, si deve far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell'attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007. In ogni caso segnalare la presenza dei dieci ulivi definiti "monumentali", ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 14/2007, con le modalità indicate sul sito web dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

([http://ambiente.regione.puglia.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=806&Itemid=515](http://ambiente.regione.puglia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=806&Itemid=515))

Si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama quanto previsto dalla normativa regionale in materia (vd Linee guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia") nonché al Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e all'Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002.

Si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

Si richiami la normativa vigente per le aree “di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei”, con particolare riferimento alle specifiche misure previste dal Piano di Tutela delle Acque.

Si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare, ai sensi dell’art. 8 della L.447/95, una valutazione previsionale del clima acustico in ragione della prossimità alla SS 172 (circonvallazione Bari-Taranto).

Si richiami la normativa vigente in materia di tutela archeologica come rappresentato nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

Per le fasi di cantiere prevedere l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi; con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161.

Si integrino gli elaborati di Piano, in particolare le Norme Tecniche di Attuazione, con tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e con quanto indicato ai punti precedenti.

Si integri il Rapporto Ambientale Preliminare, come modificato alla luce delle presenti prescrizioni, negli elaborati del piano da sottoporre alla definitiva approvazione.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno dell’impianto di depurazione di riferimento;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti nel centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- si promuova la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e l’implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, in particolare di quello “porta a porta”.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione Comparto 9bis del Comune di Fasano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’Autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS,

**DETERMINA**

- di escludere il Piano di Lottizzazione del Comparto 9 bis nel Comune di Fasano (BR) - Autorità procedente: Comune di Fasano, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---